

LEGGE 25 ottobre 1973 n. 36 1973 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 30 ottobre 1973).

Riforma delle Giunte di Castello.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 ottobre 1973.

Art. 1

Allo scopo di realizzare, in forma autonoma, iniziative ed attività promozionali e di controllo di interesse pubblico e per favorire lo sviluppo democratico nell'ambito locale è istituita una Giunta di Castello in ciascuno dei nove Castelli della Repubblica.

Art. 2

Sede

La Giunta ha sede nel Castello, in locali appositamente reperiti dal Congresso di Stato in accordo con la Giunta medesima.

Art. 3

Composizione

La Giunta del Castello con popolazione superiore ai 2000 abitanti è composta da 24 Consiglieri; le altre, con popolazione inferiore, sono composte da 15 Consiglieri.

L'assegnazione del numero dei membri della Giunta avviene con criterio proporzionale sulla base della somma totale dei voti validi conseguiti dai raggruppamenti politici presenti nel Consiglio Grande e Generale e per indicazione dei raggruppamenti stessi.

Art. 4

Requisiti

Sono eleggibili a membri della Giunta di Castello tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano la residenza nell'ambito del territorio del Castello.

Non possono essere eletti coloro che, a prescindere dall'età, non abbiano i requisiti per le elezione al Consiglio Grande e Generale.

La perdita dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla carica.

Art. 5

Compiti

La Giunta di Castello esprime la propria volontà in modo autonomo col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Essa costituisce l'organo e lo strumento per la promozione di una permanente partecipazione democratica dei cittadini alla vita politico-amministrativa della Repubblica e per stimolare il dibattito e la collaborazione dei cittadini in ordine a problemi particolari di Castello e di interesse generale.

Essa può svolgere ogni attività che riterrà proficua alla popolazione interessata, ed in particolare:

- a) individuare le aspirazioni della popolazione ed adoperarsi per la loro realizzazione anche in relazione alla formulazione del bilancio;
- b) esercitare il controllo sullo svolgimento dei servizi, delle attività e dei lavori pubblici nel luogo di competenza nonchè sulle attuazioni delle norme relative al piano di sviluppo del territorio;
- c) vigilare sulla conservazione e amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, con particolare riferimento ai beni culturali, archeologici ed artistici;
- d) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di promozione civile;
- e) collaborare con gli Organi e Uffici Pubblici in materia di Sanità, Sicurezza Sociale, controllo dei prezzi e di quant'altro attiene all'interesse pubblico locale;
- f) esercitare le facoltà attribuitele per competenza da Leggi e provvedimenti;
- g) gestire le amministrazioni locali dei beni e servizi che erano già di pertinenza delle Giunte Ausiliarie.

La Giunta di Castello non può adottare provvedimenti aventi forza di legge di propria iniziativa, ma ha facoltà di proporli agli Organi competenti.

Art. 6

Rapporti con altri Enti

La Giunta di Castello può:

- a) far giungere ordini del giorno, petizioni e proposte ad ogni Ente od organismo su qualsiasi argomento;
- b) presentare interrogazioni, petizioni e proposte al Congresso di Stato;

- c) invitare alle sue sedute rappresentanti del Congresso di Stato, del Consiglio Grande e Generale o di altri Enti, perchè riferiscano su problemi di interesse generale;
- d) chiedere di conferire direttamente con gli organismi dello Stato;
- e) servirsi degli organi di informazione dei vari Enti per pubblicare proposte, osservazioni e documenti.

Art. 7

Nomina del Capitano di Castello

La Giunta si intende legittimamente costituita con la presa d'atto del Consiglio Grande e Generale nella sua piu' prossima seduta e ad avvenuta designazione dei membri da parte dei raggruppamenti politici.

La Giunta di Castello è presieduta da un Capitano di Castello eletto a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto in seno alla Giunta nella sua prima seduta. La Giunta di Castello deve riunirsi per la nomina del Capitano del Castello entro dieci giorni dalla nomina su convocazione disposta dal Segretario degli Interni.

La riunione per la nomina del Capitano del Castello è presieduta dal membro della Giunta piu' anziano.

La Giunta viene convocata almeno una volta al mese dal Capitano del Castello ed ogni qualvolta occorra o sia richiesta da almeno un terzo dei membri.

La convocazione deve avvenire con preavviso di cinque giorni e contenere l'ordine del giorno.

Art. 8

Compiti del Capitano del Castello

- Il Capitano del Castello
- a) rappresenta la Giunta a tutti gli effetti;
- b) convoca e presiede le riunioni della Giunta;
- c) predispone l'ordine del giorno della Giunta, tenendo conto delle proposte e richieste ricevute;
- d) dà corso a tutte le decisioni della Giunta;
- e) è a disposizione del Congresso di Stato per riferire sui problemi del Castello;
- f) assolve ad ogni altra funzione delegata dagli organismi dello Stato.

Art. 9

Durata

La Giunta di Castello dura in carica un anno.

La Giunta di Castello esercita le sue funzioni fino alla nomina della nuova giunta ed è rinnovata parzialmente in caso di dimissioni o decadenza dalla carica o morte di uno o piu' dei suoi componenti con la designazione dei membri mancanti da parte del raggruppamento interessato.

Art. 10

Sedute Le sedute delle Giunte di Castello sono pubbliche, fatta eccezione per le questioni riguardanti persone od interessi privati.

Per la validità delle sedute è necessaria almeno la presenza della metà piu' uno dei membri.

Art. 11

La Giunta di Castello nomina fra i suoi membri un Segretario, il quale provvede alla compilazione del verbale delle riunioni.

Copia del verbale, firmata dal Capitano del Castello e dal Segretario, viene inviata entro dieci giorni alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni per ogni opportuno atto di trasmissione e di raccolta.

Art. 12

Spese

Alle spese per il funzionamento delle Giunte di Castello e per iniziative locali di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di promozione civile si provvede mediante apposito stanziamento a Bilancio.

Al Capitano del Castello viene corrisposto un emolumento a titolo di rimborso spese.

Lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo è amministrato direttamente dalla Giunta.

Art. 13

La presente legge, che entra in vigore il 1° gennaio 1974, abroga ogni norma precedente in materia in contrasto con essa. Data dalla Nostra Residenza, addì 26 ottobre 1973-1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Volpinari - Giovan Luigi Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini